



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2848 di data 6 luglio 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'apprestamento di nuovi tracciati *bike park* ad integrazione dei percorsi esistenti, nell'area sciabile Belvedere e Col Rodella, in Comune di Canazei.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la *mountain bike* su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "*bike park*", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

Vista la domanda pervenuta in data 10 giugno 2020, con la quale l'Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop., con sede in Canazei, Via Roma, 36, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 l'autorizzazione all'apprestamento di nuovi tracciati *bike park* ad integrazione dei percorsi esistenti, originariamente autorizzati con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2639 di data 25 marzo 2019, nell'area sciabile del Belvedere e del Col Rodella, in Comune di Canazei.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma dell'ing. Manuel Ghetta datati aprile 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di tre percorsi di variante ai tracciati *bike* esistenti nell'area sciabile Belvedere e Col Rodella, rispettivamente denominati "Federes Trail Flow" nell'area del Col Rodella, "Lupo Bianco 1 Trail Flow (Trial)" e "Lupo Bianco 2 Trail Flow (Tunnel)" nell'area del Belvedere.

- per l'area del COL RODELLA il nuovo percorso denominato "*Federes Trail Flow*" inizia a quota 2.225 m s.l.m. presso la stazione di monte dell'impianto funiviario "Pradel – Salei" e l'arrivo a quota 2.125 alla stazione di valle dell'impianto funiviario "Norei –Cinque Dita", con uno sviluppo di circa 900 m. Il percorso si sviluppa in parte lungo la pista da sci da discesa per poi addentrarsi nella vallecola limitrofa fino alla stazione di valle. Le lavorazioni previste prevedono scavi e riporti di modesta entità al fine di ricavare un tracciato di 1,5 m di larghezza, senza utilizzo di opere d'arte.
- per la zona del BELVEDERE il tracciato denominato "*Lupo Bianco 1 Trail Flow*" inizia a quota 1765 m s.l.m. e termina a quota 1735 m s.l.m. con sviluppo di circa 290 m tale breve tratto permette di eliminare il tracciato esistente che si sviluppa lungo un tratto di pista che scende sino al "Lupo Bianco", spostandosi lateralmente sfruttando un breve tratto di strada forestale e un tracciato esistente in modo da raggiungere, con un percorso in bosco, la zona del Lupo Bianco. Per la realizzazione del tracciato è previsto il taglio di qualche pianta di abete rosso.
- Sempre nella zona del BELVEDERE il percorso denominato "*Lupo Bianco 2 Trail Flow*" prevede la sua partenza in prossimità della zona del "Lupo Bianco" a quota 1745 m s.l.m. e scendendo lungo il bosco, con un tracciato di circa 570 m, si unisce al tracciato esistente che porta all'abitato di Canazei, a quota 1685 m s.l.m.. Il tracciato di progetto prevede un attraversamento del "Rio Bianchi" mediante una passerella in legno della lunghezza di circa 6 m e 1,50 m di larghezza, appoggiata su massi squadrati. Il nuovo tracciato è realizzato con l'utilizzo di miniscavatore per ottenere, mediante scavi e riporti di terra, una larghezza di 1,50 m. A fine lavorazioni saranno eseguiti interventi di mascheramento mediante rinverdimenti a spaglio.

Considerato che i tracciati proposti posseggono i requisiti indicati nell'art. 52 ter della l.p. 7/87.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
 - vista deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2639 di data 25 marzo 2019;
- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità dei voti

d e l i b e r a

1. di autorizzare l'Azienda per il Turismo della Val di Fassa Soc. Coop., con sede in Canazei, via Roma, 36, all'apprestamento di nuovi tracciati *bike park* ad integrazione dei percorsi esistenti, originariamente autorizzati con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2639 di data 25 marzo 2019, nell'area sciabile del Belvedere e del Col Rodella, in Comune di Canazei, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione all'ottemperanza alle prescrizioni tecniche-operative contenute nella deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2639 di data 25 marzo 2019 nonché delle ulteriori seguenti prescrizioni:
 - Il tracciato denominato "Federes Trail Flow" dovrà essere traslato, per tutto il suo sviluppo, sul sedime della pista da sci da discesa;
 - dovrà essere sfruttata il più possibile la morfologia naturale del terreno per ricavare la prospettata sinuosità del tracciato;
 - dovrà essere prestata particolare cura nella realizzazione dei raccordi tra le rampe in scavo e in riporto e il terreno naturale, nonché nei ripristini;
 - il tracciato dovrà essere definito con precisione, mediante picchettamento al suolo e georeferenziazione, in modo da garantirne l'invariabilità nel tempo;
 - gli interventi di scotico e di sbancamento dovranno essere limitati al minimo indispensabile;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
 - nei tratti in cui il tracciato attraversa la superficie boscata, l'eventuale necessità di taglio di piante dovrà essere autorizzata dall'Autorità forestale;
3. di far obbligo al gestore del bike park di predisporre, per la gestione del rischio idrogeologico, un piano includente una serie di misure e/o interventi programmati (ad esempio ispezioni periodiche, monitoraggi, disgaggi, chiusure in concomitanza, prima e/o dopo eventi meteorici intensi, valutazioni in itinere, pulizia periodica, ed altro). Tale piano dovrà essere idoneo a tutelare l'incolumità delle persone e a garantire la fruizione dei percorsi da parte degli utenti. Di tale piano dovrà integralmente farsi carico il gestore;
4. di rendere noto che nei tratti in cui il tracciato o le opere dovessero risultare posizionati sotto linee di impianti funiviari, dovrà essere verificato il rispetto dei franchi verticali minimi previsti dalla normativa vigente, fra il bordo inferiore del veicolo e il terreno e/o i manufatto realizzati, e che, per effetti dinamici, gli utenti che percorrono il tracciato non possano collidere con gli elementi dell'impianto. Al termine dei lavori dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci una comunicazione in merito al franco minimo riscontrato;
5. di disporre che, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere presentata al Servizio Impianti a fune e piste da sci un'attestazione di presa visione e accettazione del progetto resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in argomento, in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica;

6. di rendere noto che per l'attraversamento del "Rio Bianchi", dovrà essere assolto quanto previsto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";
7. di far obbligo al gestore del bike park, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 ed in particolare:
 - assicurare un'adeguata manutenzione del tracciato e, in particolare, una corretta regimazione delle acque superficiali che preservi i pendii da fenomeni di dissesto idrogeologico direttamente causati dall'erosione del suolo, provocata dal continuo passaggio dei mezzi;
 - segnalare adeguatamente in tutto il suo sviluppo il bike park con interdizione all'escursionismo a piedi;
 - segnalare, qualora il tracciato del bike park attraversi altre infrastrutture viabili, le intersezioni sui tracciati stessi e sulle infrastrutture attraversate;
 - stipulare una idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile per i danni derivanti agli utenti e ai terzi per fatti imputabili a responsabilità del gestore;
8. di stabilire che i termini esecutivi siano quelli stabiliti con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2639 di data 25 marzo 2019;
9. di disporre che dovrà essere comunicata, al Servizio impianti a fune e piste da sci, l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
10. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;
11. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
12. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AN/fr